

## SCRITTURA PRIVATA

### CONVENZIONE

#### TRA

la Società GRAN SASSO TERAMANO S.p.A in liquidazione con sede legale in Pietracamela (TE) presso la Casa Comunale, C.F./P.I.-VA 01464390671, in persona del liquidatore dott. \_\_\_\_\_, giusta atto di nomina del \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per le funzioni presso la sede amministrativa della società in Teramo Via F. Savini, 48/50, il quale interviene al presente atto nella veste di legale rappresentante (di seguito, per brevità, **“la società”**)

#### E

la Provincia di Teramo in persona del Presidente pro tempore, avv. Domenico Di Sabatino, nato a Schaffhausen (Svizzera) il 12 ottobre 1962 domiciliato per le funzioni presso la sede dell'Ente in Teramo Via G. Milli n°2, il quale interviene al presente atto nella veste di legale rappresentante (di seguito, per brevità **“la Provincia”**)

(congiuntamente **“le parti”**)

per la concessione in uso del nuovo impianto a fune seggio cabinovia denominata “Telemix – La Madonnina” realizzata nella stazione turistica di montagna di Prati di Tivo di Pietracamela (TE).

L'anno duemiladicotto, il giorno ..... del mese di ....., presso la sede della Provincia di Teramo in Teramo, alla Via Giannina Milli n°2,

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 60 del 7/8/2008 e Convenzione n. 26476 pari data, è stata affidata alla società la realizzazione dell'impianto a fune seggio-cabinovia "Telemix-La Maddonnina" in località Prati di Tivo di Pietracamela;
- l'opera è stata finanziata con un contributo a valere sui fondi ex FAS della programmazione regionale 2007/2013 dapprima concesso nella misura di 10 milioni di euro e poi integrato con Disciplinare del 25/11/2015 con l'ulteriore concessione di un contributo di 1,1 milioni di euro;
- con deliberazione n. 25 del 10/6/2014 il Consiglio Provinciale ha preso atto della realizzazione dell'opera, nonché dei maggiori costi aggiuntivi di realizzazione quantificati in 3 milioni di euro;
- con il medesimo atto l'opera è stata concessa in uso alla società per 15 anni ad un canone annuo di concessione di euro 200.000,00, autorizzando, altresì, la compensazione di tali somme con i maggiori costi sostenuti;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, per le motivazioni riportate nell'atto stesso alle quali si rinvia integralmente, è stata modificata la predetta deliberazione consiliare n. 25/2017 ed è stato approvato lo schema della presente Convenzione;

Tanto premesso, le parti come sopra costituite

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante del presente atto.

Art. 2

In forza del presente atto, la Provincia di Teramo concede alla società "Gran Sasso Teramano S.p.A. in liquidazione", che accetta, l'uso del nuovo impianto a fune seggio cabinovia denominata "Telemix – La Madonnina" realizzata nella stazione turistica di montagna di Prati di Tivo.

L'uso dell'impianto è finalizzato esclusivamente al trasporto pubblico locale in zona di montagna, così come regolato dalla normativa specifica degli impianti a fune.

#### Art. 3

In forza della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 10/6/2014, le parti danno atto che la cabinovia è stata concessa in uso per la gestione alla Società per un periodo di quindici anni a partire dalla data di sottoscrizione della Convenzione approvata con la citata deliberazione consolare n. 25/2014;

La concessione potrà essere revocata dalla Provincia per motivi sopraggiunti che modifichino le situazioni di fatto o le ragioni giuridiche poste a fondamento del provvedimento.

La presente Convenzione ha durata pari alla durata della concessione in uso, salvo la revoca per giustificati motivi.

#### Art. 4

Le parti convengono che il valore della concessione in uso della seggio cabinovia è stabilito in euro 200.000,00 annui fino al 2015.

Per l'anno 2016 il valore della concessione è determinato in euro 137.000,00 tenuto conto degli eventi sismici 2016 e 2017, nonché degli eccezionali eventi meteorologici del gennaio 2017;

Per l'anno 2017 e 2018 il valore della concessione è determinato in euro 20.000,00 come da Relazione del Collegio Sindacale della società sulla congruità dei canoni concessori;

Per le annualità successive il canone di concessione sarà soggetto a revisione e sarà determinato in base alla effettiva redditività dell'infrastruttura e ai costi sostenuti.

La mancata accettazione da parte della società del canone che sarà quantificato dalla Provincia con apposito atto deliberativo, comporterà la revoca della concessione e della presente Convenzione.

#### Art. 5

In adempimento di quanto convenuto all'articolo 8 della precedente Convenzione del 7 agosto 2008 autorizzata alla stipula dal Consiglio Provinciale con atto n. 60 pari data, con cui la società era stata investita dell'incarico per la realizzazione dell'opera sempre in regime di convenzione, dal momento che il finanziamento ottenuto dalla Provincia con il FAS 2007 – 2013 non è stato da solo sufficiente a coprire integralmente le spese sostenute dalla società, le parti dispongono la compensazione dei debiti/crediti reciproci fino alla concorrenza dell'importo dei canoni relativi agli anni 2014, 2015 e parte del canone 2016.

Le parti convengono inoltre che essendo le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto poste a carico dell'Ente proprietario, ma effettivamente sostenute con fondi della Società, occorre disporre la compensazione di tali spese con i restanti importi per canoni di concessione spettanti al proprietario.

Per il canone dovuto dalla società per l'annualità 2018, la Provincia rinuncia allo stesso, stante l'avvenuto esborso, a titolo di manutenzione straordinaria da parte della società, delle somme necessarie per l'allestimento dell'impianto per la stagione estiva 2018 e salvo conguaglio per eventuali maggiori somme dovute dall'Ente proprietario.

Le parti ribadiscono che uno dei compiti essenziali della società è quello di individuare i migliori sistemi per assicurare la redditività degli impianti e, grazie a questa, assicurare la competitività turistico ricettiva della località.

#### Art. 6

Le parti convengono espressamente che per ogni eventuale controversia è competente, in via esclusiva, il Foro di Teramo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la SOCIETA' GRAN SASSO TERAMANO S.p.A in liquidazione

Dott. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Per la PROVINCIA DI TERAMO

Avv. Domenico Di Sabatino

\_\_\_\_\_

